

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4274

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAURICELLA, CUSUMANO, MUSOTTO, FAGONE,
MICELI SALVATORE**

Presentata il 21 gennaio 1976

**Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni
della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Chi percorre la Valle del Belice dopo 8 anni dal terremoto che l'ha sconvolta si trova dinanzi ad una serie di cantieri che investono centinaia di ettari di territorio.

Da questo processo di trasformazione sono investiti: 1.800 chilometri quadrati di territorio, di cui 1.100 nell'ambito dei 15 comuni da ricostruire nella totalità delle strutture urbane e territoriali, 70 mila nuovi vani da realizzare, 800 mila metri cubi di attrezzature sociali e collettive; il restauro dei vecchi centri dei 10 comuni parzialmente distrutti; le infrastrutture territoriali basate su una lungimirante attrezzatura viaria.

Si tratta — insomma — del più vasto programma di trasformazione territoriale integrale che si sia mai tentato in Italia.

I nuovi insediamenti sarebbero un esempio di cui ci si potrebbe vantare se si fosse riusciti a portarli a termine in tempi ragionevoli, con finanziamenti adeguati e non diluiti nel tempo e se fossero stati accompagnati da un processo di sviluppo economico della zona.

Questo grande intervento globale è in marcia da 8 anni e continua ad attraversare

gravi difficoltà finanziarie con soluzioni di continuità, la ricostruzione procede con lentezza; le inadempienze dello Stato costringono i baraccati a vivere ancora nelle baracche già fatiscenti e senza una prospettiva di lavoro.

Ma proprio perché si tratta di un programma integrale di ricostruzione, di sviluppo di una intera area, l'intervento per essere efficace deve essere globale essendo le opere strettamente collegate fra loro.

A che serve avere ultimato una parte di alloggi, se non si trovano inseriti in un complesso urbano che comprenda scuole, asili, chiese, strade, fognature, spazi verdi, centri civici, commerciali e sociali?

Non si possono trasferire gli abitanti dalle baracche in case situate nel deserto o in mezzo ai cantieri.

Ricostruzione e sviluppo economico sono gli impegni solennemente assunti dallo Stato di fronte alle vittime del terremoto.

Ma a 8 anni dal sisma, lo Stato è inadempiente e fuori legge, e per quanto attiene la ricostruzione vera e propria secondo i programmi già approvati e per quanto attiene l'attuazione dell'articolo 59 del de-

creto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, con particolare riferimento al pacchetto CIPE per la Sicilia, relativo al cementificio, al ton-dificio, al centro elettrometallurgico e la attuazione del progetto pilota per la Valle del Belice previsto dal documento preliminare al piano economico 1971-1975.

Quale è lo stato di attuazione del trasferimento totale o parziale dei 14 comuni, secondo i programmi indicati dalla Commissione tecnica di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 241?

Le opere di urbanizzazione primaria raggiungono una percentuale media del 70 per cento; le opere di urbanizzazione secondaria raggiungono una percentuale media del 40 per cento.

Questi due dati ci dicono con quanta lentezza si è proceduto in questa prima fase della ricostruzione le cui cause sono da attribuirsi alla soluzione di continuità dei finanziamenti.

Per quanto riguarda gli alloggi a totale carico dello Stato da assegnare ai sinistrati non proprietari di case all'atto del terremoto, su 2328 alloggi ne sono stati consegnati 242, 475 sono in corso di assegnazione, 1611 sono stati appaltati e sono in corso d'opera, mentre 203 alloggi rimangono da appaltare.

Ma la vera piaga rimane quella della ricostruzione degli alloggi dei privati distrutti dal terremoto: su 12 mila alloggi da realizzare, nessuna casa è stata iniziata a costruire.

Sono tre i comuni che hanno assegnato le aree destinate all'edilizia privata nell'ambito dei piani di trasferimento; mentre l'avanzamento delle opere di urbanizzazione è tale da consentire agli altri comuni di provvedere all'assegnazione dei lotti.

Ma il quadro più allarmante e che fa accapponare la pelle è quello finanziario relativo agli interventi ancora necessari per la ricostruzione totale.

Per ricostruire la Valle del Belice nel suo complesso, perché i danni causati dal terremoto siano definitivamente riparati occorrono — secondo dati molto attendibili — altri 450 miliardi in aggiunta ai 348,650 miliardi già stanziati e poi elevati con legge 15 aprile 1973, n. 94.

Come dire, in un momento in cui la crisi ha messo in ginocchio la nostra economia, che i baraccati in baracca chi sa ancora quanti anni dovranno passare.

Le maggiori occorrenze finanziarie riguardano:

a) per interventi a totale carico dello Stato:

oneri connessi ad opere in corso per l'attuazione del trasferimento degli abitati (nuovi maggiori lavori, compensi revisionali),

completamento del programma di trasferimento (nuove opere),

ripristino dei beni degli enti negli abitati ammessi a trasferimento,

attuazione dei piani particolareggiati di risanamento dei 10 abitati a trasferimento parziale,

oneri connessi all'esecuzione di opere nei 117 comuni dell'area terremotata (nuovi e maggiori lavori, compensi revisionali),

pagamento di maggiore indennità di espropriazioni determinate giudizialmente.

La spesa prevista complessiva — detratte le disponibilità (già impegnate) fino al 1978 sugli stanziamenti — è di lire 200 miliardi;

b) per contributi ai proprietari di unità immobiliari sinistrate:

nelle aree di nuovo insediamento (12.000 alloggi),

nell'ambito dei centri abitati originari,

nei restanti 117 comuni dell'area terremotata per una quota del 15 per cento ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504,

elevazione del contributo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 504 e della presente proposta di legge.

La spesa prevista complessiva — detratte le disponibilità di stanziamento (già impegnate) è di lire 110 miliardi;

c) oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 49 della legge n. 865 per la quota riguardante la differenza tra il contributo di cui alle leggi sul terremoto e la spesa occorrente per la ricostruzione dell'alloggio.

La spesa prevista è di lire 140 miliardi.

Dei 348.650 milioni stanziati con leggi precedenti, sono disponibili, ma quasi tutte impegnate (maggiori oneri, completamento di opere, revisione prezzi) lire 114.585 milioni.

Mentre, sullo stanziamento dei contributi ai proprietari di unità immobiliari sinistrate, la disponibilità è di 27.431 milioni che si ridurrebbe a 19.431 milioni ove ricevesse — come deve ricevere — risposta favorevole

il quesito posto al Ministero dei lavori pubblici da parte dell'Ispettorato generale per le zone terremotate, sull'accoglimento delle pratiche approvate e determinate nell'ammontare del contributo dall'ispettorato, prima dell'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ed il cui numero ascende a circa 900 e la spesa relativa a circa 8 miliardi, difatti l'articolo 4 della sopracitata legge, sugli impegni di spesa assunti, destina non più del 15 per cento agli interventi ed ai contributi nei 117 comuni dell'area terremotata, cioè al di fuori dei comuni totalmente e parzialmente distrutti di cui all'articolo 26 della legge n. 21.

Allo stato questo 15 per cento sugli impegni di spesa è stato superato, però non si possono lasciare fuori quelle pratiche di richiesta di contributi già approvate e determinate nell'ammontare, prima del 14 ottobre 1974.

Questo, onorevoli colleghi, a grandi linee è lo stato di attuazione della ricostruzione nella Valle del Belice a 8 anni dal sisma, ed il quadro delle maggiori occorrenze finanziarie per completarla globalmente.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede lo stanziamento delle ulteriori somme, di lire 450 miliardi nel quinquennio 1976-1980, occorrenti per il completamento della intera ricostruzione e per intanto mettere subito la Valle del Belice al riparo dal fermo dei lavori, le cui conseguenze sarebbero assai dannose e per la ricostruzione vera e propria e per l'occupazione.

L'articolo 2, in conseguenza della enorme ascesa dei prezzi, porta i massimali dei contributi ai privati per la ricostruzione o riparazione degli alloggi da 8-9 e 10 milioni a 10-11 e 12 milioni, mentre il limite massimo di spesa ammissibile è elevato da 14 a 16 milioni.

L'articolo 3, migliorando ed integrando l'articolo 13-*sexies* della legge 15 aprile 1973, n. 94, consente la concessione del mutuo fondiario durante la esecuzione dei lavori ed individua le voci di spesa a carico dello Stato.

L'articolo 4 introduce l'intervento a totale carico dello Stato per la ricostruzione della prima unità immobiliare in favore degli aventi diritto a norma dell'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504.

L'intervento è determinato in ragione di lire 3 milioni a vano legale (5 vani utili + accessori = 7 vani legali lire 21 milioni). In tal modo si stabilisce un tetto

che può periodicamente aggiornarsi mediante semplici decreti ministeriali sulla base del noto meccanismo della revisione dei prezzi. Con questo articolo si dà una risposta chiara alle confuse interpretazioni dell'articolo 49 della legge n. 865 per la sua applicazione.

L'articolo 5 proroga al 31 dicembre 1978 le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali e dalle tasse di concessione governativa, gli atti e i contratti che si stipulano per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate dal terremoto.

L'articolo 6 estende l'obbligo dell'adempimento del servizio civile, al posto del servizio militare, anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977 e 1978.

L'articolo 7 proroga la concessione dei contributi dello Stato a favore dei bilanci comunali per gli anni finanziari 1976, 1977 e 1978.

L'articolo 8 proroga al 31 dicembre 1978 l'esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei lavoratori autonomi, dipendenti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti.

L'articolo 9 prevede dei fondi per la manutenzione delle baraccopoli.

L'articolo 10 ribadisce la normativa esistente nella legislazione sul terremoto, attraverso la quale verranno eseguite le espropriazione da parte dell'ispettorato.

L'articolo 11 tratta dell'inserimento nei ruoli organici del personale avventizio in servizio presso l'ispettorato delle zone terremotate e delle Sezioni autonome del genio civile di Trapani, Agrigento e Palermo.

Con questo inserimento vengono così ad essere eliminate situazioni anormali, garantendo al personale il diritto alla carriera.

L'articolo 12 stabilisce un fondo di dotazione di lire 150 miliardi per gli anni 1976-1977 a favore del Ministero delle partecipazioni statali per interventi economici produttivi nella Valle del Belice anche in compartecipazione con gli enti pubblici regionali.

L'articolo 13 estende ai comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisacchino in provincia di Palermo le provvidenze di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, in materia di contributi ai privati per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dal sisma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 206, è sostituito con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito dal seguente:

” Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 798.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 19.000 milioni e lire 35.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, di lire 150.000 milioni nell'anno 1976, lire 160.000 milioni nell'anno 1977, di lire 121.000 milioni nell'anno 1978, di lire 100.000 milioni nell'anno 1979 e di lire 50.000 milioni nell'anno 1980.

Al maggior onere di lire 100.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede con corrispondenti riduzioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ” ».

ART. 2.

L'articolo 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è sostituito dal seguente:

« I limiti massimi dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241,

indicati nel primo, nel secondo, nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1° ottobre 1975 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 10 milioni, 11 milioni e 12 milioni.

Il limite di spesa ammissibile indicato nell'articolo 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è elevato a lire 16 milioni ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 13-*sexies* della legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito col seguente:

« Provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di 16 milioni mediante mutui ammortizzabili in venticinque anni, con facoltà di estinzione anticipata, da concedersi agli istituti di credito fondiario anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.

I mutui non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie, in misura superiore all'1,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale e sono da perfezionare, mediante stipulazione del contratto definitivo di mutuo, nel corso dell'esecuzione dei lavori quando risulti già corrisposto l'80 per cento del contributo concesso.

Allo scopo di porre gli istituti predetti in condizione di limitare ai sensi del comma precedente, l'onere totale a carico dei mutuatari, l'ispettorato per le zone terremotate corrisponde semestralmente, agli istituti stessi, un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione, ivi compresa la provvigione per la perdita relativa al collocamento delle cartelle e l'onere assunto dai mutuatari.

Ai fini della determinazione del costo effettivo dell'operazione di mutuo e per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Per la concessione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei contributi di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 3.777 milioni.

Al pagamento delle annualità dei contributi previsti dal presente articolo si provvede, fino all'esercizio finanziario 1978, con gli stanziamenti di cui alla presente legge.

A partire dall'anno finanziario 1979 le annualità ancora occorrenti saranno stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

ART. 4.

Negli abitati ammessi a totale o parziale trasferimento il contributo dello Stato per la ricostruzione di abitati distrutti o gravemente danneggiati è determinato in ragione di 3 milioni a vano legale e le unità immobiliari ricostruite dovranno risultare adeguate alle esigenze del nucleo familiare, nella composizione assunta alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le norme dell'edilizia economica e popolare vigenti.

Le disposizioni del comma precedente si applicano in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei proprietari di cui all'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare per l'anno 1967, per la ricostruzione di un solo alloggio utilizzato personalmente o da un prossimo congiunto.

Il Ministro dei lavori pubblici potrà variare annualmente, con proprio decreto, l'ammontare del contributo per vano legale per adeguarlo all'incremento degli elementi più rappresentativi di costo, determinati ai sensi della legge 21 giugno 1962, n. 463, sulla base dei rilevamenti effettuati dagli Uffici provinciali del genio civile nell'anno precedente.

ART. 5.

I termini di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1978.

ART. 6.

L'obbligo dell'adempimento di cui all'articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976-1977-1978.

ART. 7.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 94, sono ulteriormente concessi per gli anni finanziari 1976, 1977, 1978.

Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977, 1978, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

ART. 8.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, prorogato sino al 31 dicembre 1970 dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino al 31 dicembre 1972 dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e sino al 31 dicembre 1974 dall'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1975-1976-1977-1978 da inserire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni finanziari suddetti.

ART. 9.

Sulle somme stanziare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è riversata, per ciascuno degli esercizi finanziari dai 1976 al 1978, la somma di lire 500 milioni per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94.

Gli interventi riguardano la manutenzione dei ricoveri provvisori e di tutte le

opere occorrenti per l'agibilità e funzionalità dei ricoveri stessi, cui provvede a propria cura l'Ispettorato per le zone terremotate.

ART. 10.

Per le espropriazioni eseguite o da eseguire dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 restano valide le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, e non possono abrogarsi che con espressa statuizione di legge.

ART. 11.

Al personale di cui all'articolo 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, nonché dell'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate della Sicilia occidentale, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e 5 febbraio 1970, n. 21, il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio delle relative qualifiche, purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera.

Le anzianità eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio da attribuirsi a ciascun dipendente.

ART. 12.

Per provvedere agli insediamenti di strutture economiche produttive nella zona della Valle del Belice colpita dal terremoto del gennaio 1968 in attuazione dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata la spesa di lire 150.000 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e lire 100.000 milioni per l'anno finanziario 1977.

Al maggior onere di lire 50.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1976 si provvede con corrispondenti riduzioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali. Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si applicano ai comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisacchino in provincia di Palermo.